



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di ROMA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 23/05/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- ANNO 2014

L'anno **2014** , il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **09:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MILVIA MONACHESI	SI	BRUNI ALESSIA	SI
COLACCHI MAURIZIO	SI	BUCCI PAOLO	NO
MOIANETTI GIACOMO	SI	GASPERINI PAOLO	SI
CRISTIANO BAVARO	SI	TOTI MARTA	SI
MASSIMO ZEGA	SI	DE ANGELIS ALBERTO	SI
CERINO EMANUELA	SI		

Totale Presenti 10 Totale Assenti 1

Presiede la seduta il/la Signor/a **Maurizio Colacchi** in qualità di **Il Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. **Dott. Paolo Maria Floris**.

Vengono nominati scrutatori: CERINO EMANUELA, TOTI MARTA, DE ANGELIS ALBERTO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su 11 assegnati e n. 11 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

Alle ore 10:30, durante la discussione, esce il Consigliere Alberto De Angelis = Presenti n. 9

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI- ANNO 2014

Il/La sottoscritto/a Rag. Gabriella Corradi Il Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Il/La sottoscritto/a Rag. Corradi Gabriella Il Responsabile dell'Area formula parere contabile favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 23/05/2013, immediatamente eseguibile;

Vista la propria deliberazione n.25 in data 17/10/2013 immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2013, le aliquote/detraioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

Considerato che in data 28/11/2013 con delibera del Consiglio Comunale n.30 l'Amministrazione ha utilizzato, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le possibilità offerte dall'art. 2-bis del D.L. 102/2013 (L. 124/2013) ed ha equiparato le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ad abitazione principale;

Visto l'emendamento n. 4, allegato alla presente, e considerato che l'assemblea ha approvato le modifiche proposte con lo stesso, modificando l'iniziale proposta e definendo aliquote e importi come di seguito riportati;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze	2,2
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2,2
Unità immobiliari concesse in locazione	0,00
Abitazioni tenute a disposizione	0,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	0,00

Stimato in €. 488.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o manutenzione strade, illuminazione pubblica, manutenzione del verde;
- o pubblica sicurezza, vigilanza, protezione civile
- o manutenzione e tutela edifici comunali;
- o servizi cimiteriali;
- o servizi socio-assistenziali

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1 al numero 5, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
-----------	-----------------	---------------------

1	Manutenzione strade, illuminazione pubblica	€.470.718,15
2	pubblica sicurezza, vigilanza, protezione civile	€ 371.714,95
3	manutenzione e tutela edifici comunali	€ 125.676,55
4	servizi cimiteriali	€ 4.805,50
5	servizi socio-assistenziali	€ 363.474,30
TOTALE		€ 1.336.389,45

a fronte di un gettito di €488.000,00 (copertura 36,51%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale, ai periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli: 6

“ “ contrari: 2 (Gasparini, Toti)
astenuti: 1 (Colacchi)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale e relative pertinenze	2,2
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (equiparate ad a.p.ai fini IMU)	2,2
Unità immobiliari concesse in locazione	0,00
Abitazioni tenute a disposizione	0,00
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Altri immobili	0,00

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di stimare in €. 488.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;
- 4) di stabilire in €. 1.336.389,49 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n.5) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Manutenzione strade, illuminazione pubblica	€ 470.718,15
2	pubblica sicurezza, vigilanza, protezione civile	€ 371.714,95
3	manutenzione e tutela edifici comunali	€ 125.676,55
4	servizi cimiteriali	€ 4.805,50
5	servizi socio-assistenziali	€ 363.474,30
TOTALE		€ 1.336.389,45

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge riportante il seguente esito:

Voti favorevoli: 7

Voti contrari: 2 (Gasperini, Toti)

Astenuti: 0

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto che il legislatore, attraverso le modifiche apportate al comma 688, articolo 1, della legge n. 147/2013 dalla legge di conversione del decreto legge n. 16/2014, entrata in vigore il 6 maggio 2014, nel disciplinare *ex lege* le modalità di versamento della TASI, prima demandate al regolamento comunale, ha previsto un doppio binario di versamento per l'anno 2014:

-per le abitazioni principali, in assenza di deliberazione adottata dal Comune, trasmessa al Mef entro il 23 maggio 2014 e pubblicata sul sito informatico entro il 31 maggio 2014, il versamento è effettuato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014;

-per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in assenza di deliberazione adottata dal Comune, trasmessa al Mef entro il 23 maggio 2014 e pubblicata sul sito informatico entro il 31 maggio 2014, entro il 16 giugno 2014 il versamento dell'acconto è effettuato con riferimento all'aliquota di base, salvo conguaglio a dicembre sulla base delle aliquote effettivamente deliberate dal Comune;

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale
(Maurizio Colacchi)**

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Atto affisso il _____ per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _____

IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- in data _____

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Delibera di Consiglio N. 7 del 23/05/2014.